

INFORMATIVA

OGGETTO: Salute e Sicurezza sul Lavoro
Obblighi ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

La presente informativa ha lo scopo di riportare sinteticamente gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, entrato in vigore il 15 maggio 2008, in capo al Datore di Lavoro di un'attività quando è presente in organico anche solo un lavoratore* (o lavoratore equiparato):

A - Obblighi documentali e formativi:

1. Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) munito di data certa;
2. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed attestazione della sua formazione;
3. Nomina del Medico Competente aziendale per lo svolgimento delle visite mediche di idoneità per i lavoratori;
4. Designazione e formazione degli Addetti Primo Soccorso;
5. Designazione e formazione degli Addetti Antincendio;
6. Rispetto degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per tutti i lavoratori;
7. Comunicazione ai lavoratori circa il loro diritto/dovere della nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

B - Obblighi gestionali:

1. Fornire ai lavoratori necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.);
2. Utilizzare attrezzature a norma rispondenti a requisiti di sicurezza (marchiatura CE, possesso del libretto d'uso e manutenzione, ecc.);
3. Dotare gli ambienti di lavori di adeguati presidi antincendio e primo soccorso;
4. Installazioni impiantistiche:
 - possesso delle dichiarazioni di conformità;
 - possesso di eventuale progetto a firma di tecnico abilitato (ove necessario);
 - possesso di eventuali manutenzioni periodiche;
 - attestazione avvenuta denuncia di messa a terra presso gli enti preposti.

Lavoratore*: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il **socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di **tirocini** formativi e di orientamento [...]